



**BCC DI SPELLO  
E DEL VELINO**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## EX D.LGS 231/01

**approvato dall'Organismo di Vigilanza**

<b>Approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>Oggetto della modifica e/ o integrazione</b>
09/10/2019	Prima adozione
12/09/2022	Aggiornamento



## INDICE

Art. 1 - Scopo ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Struttura, requisiti e composizione.....	4
Art. 3 - Il presidente dell'Organismo di vigilanza.....	5
Art. 4 - Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo.....	5
Art. 5 - Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza .....	6
Art. 6 - Convocazione, segreteria e verbalizzazione .....	8
Art. 8 - Flussi informativi dell'Organismo di vigilanza verso gli organi societari.....	10
Art.9 - Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza .....	10
Art. 10 - Risorse finanziarie dell'Organismo di vigilanza .....	11
Art. 11 - Obbligo di riservatezza.....	11
Art. 12 - Sistema sanzionatorio .....	12
Art. 13 - Entrata in vigore e Modifiche del Regolamento .....	12

## **ART. 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2013, la Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona (ora Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino) ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("OdV") a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Il presente regolamento è stato predisposto dall'OdV al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo deve uniformarsi a principi di professionalità, onorabilità, autonomia ed indipendenza. A garanzia dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza cui deve improntarsi nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Banca, rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo si avvale dell'Area Controlli della Banca, che costituisce – a tal fine – l'unità organizzativa di supporto negli aspetti operativi dell'attività propria dell'OdV.

In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello Organizzativo (di seguito "Modello"). Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

## **ART. 2 - STRUTTURA, REQUISITI E COMPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare l'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'OdV non sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Per l'assolvimento dei compiti allo stesso affidati, l'OdV gode di piena autonomia operativa ed indipendenza di giudizio e di interessi e non è sottoposto ad alcuna forma di interferenza e/o condizionamento.

Essi sono soggetti particolarmente qualificati, muniti di comprovate conoscenze aziendali e dotati di professionalità, competenze ed esperienze in tema di attività di controllo e consulenziali, legali e contabili.

Ai membri dell'OdV è riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 3 - IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Laddove non vi abbia direttamente provveduto il Consiglio di Amministrazione, una volta nominati, i componenti dell'OdV eleggono al loro interno il Presidente: l'OdV, in quest'ultimo caso, ne informa il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente deve essere dotato dei poteri di organizzazione dell'attività dell'Organismo e di poteri rappresentativi. Al medesimo sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.
- rappresenta l'ODV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi;
- convoca e presiede le riunioni;
- rappresenta l'Organismo di Vigilanza, con facoltà di delegare altro componente;
- qualora ne valutasse l'opportunità, invita alle riunioni dell'Organismo i Responsabili di funzioni/ unità organizzative della banca e/o a fini consultivi, consulenti esterni;
- cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo qualsiasi componente dell'ODV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 4 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO**

I membri dell'OdV restano in carica tre anni dalla loro nomina.

L'incarico dei componenti dell'OdV è rinnovabile.

L'OdV è un organo collegiale ed è composto da un numero di componenti definito dal Consiglio di amministrazione in base alle esigenze dallo stesso individuate, tenuto conto delle indicazioni di Banca d'Italia.

L'accertamento dei requisiti dei componenti si ritiene assolto a norma del disposto dell'art. 2399 c.c. con riguardo al requisito della indipendenza.

Per la perdita dei requisiti previsti dal Mog si fa riferimento alla disciplina civilistica in materia societaria ed a quanto contenuto nello Statuto in materia di Collegio Sindacale.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte, revoca, decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'organo amministrativo non abbia provveduto alla nomina del nuovo Presidente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono svolgere l'incarico con obiettività, integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un componente non determina il venir meno dell'indipendenza dell'OdV. Tuttavia, ove il difetto di indipendenza non sia eliminato, il componente dell'OdV deve essere sostituito.

È fatto obbligo al Presidente di comunicare tempestivamente all'organo amministrativo la delibera dell'Organismo di Vigilanza che individua l'esistenza di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continuerà a mantenerlo fino al conferimento dell'incarico al nuovo Odv.

## **ART. 5 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca al fine di prevenire e/o evitare la realizzazione di tipologie di reati o illeciti identificati come potenziali rischi e ne cura l'aggiornamento.

In particolare, all'OdV spettano i compiti di seguito indicati:

- a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo, anche a campione, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'Organismo stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie delle attività a rischio e dei loro punti critici;
- b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintende;
- d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, ad ogni altro organo societario, alla società di revisione, ai collaboratori, in genere a tutti i soggetti esterni alla Banca impegnati all'osservanza del Modello;
- e) può effettuare ispezioni anche coordinandosi con il sistema dei controlli interni della banca;
- f) riceve informazioni significative e rilevanti dai responsabili delle aree funzionali nei quali si collocano le attività a rischio o sono da queste interessate;

- g) può rivolgersi, informandone il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- h) sottopone al Consiglio di Amministrazione le segnalazioni per l'eventuale adozione di procedure sanzionatorie;
- i) salvo criticità rilevate che richiedano maggiore tempestività nella segnalazione, redige annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio d'Amministrazione. Le relazioni, appositamente conservate, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello e delle procedure per la sua attuazione;
- j) può richiedere la convocazione e l'incontro con il Consiglio di Amministrazione; questi a loro volta possono richiedere un confronto diretto con l'Organismo;
- k) deve redigere un piano annuale per le attività dell'anno successivo.

Infine, l'OdV vigila sull'adeguatezza e sull'effettività del Modello adottato e, a tal fine, si adopera a:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Banca nell'ambito delle Attività a Rischio;
- avvalersi di prestazioni e consulenze professionali di soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- presentare proposte di adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello o di significative modificazioni dell'assetto aziendale e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa, ovvero di modifiche normative;
- accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello.

Nello svolgimento delle funzioni ispettive affidate, fermo restando il rapporto con l'unità organizzativa di supporto, l'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi con le funzioni aziendali interessate (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornata la Mappatura delle aree a rischio.

A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, al fine di svolgere il costante monitoraggio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere, inoltre, segnalate da parte della struttura nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Banca al rischio di reato.

L'Organismo si coordina anche con i vari responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard,

formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, provvedimenti disciplinari, ecc.).

## **ART. 6 - CONVOCAZIONE, SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE**

L'OdV è convocato presso la sede della Banca o altrove, purché in Italia, dal Presidente.

L'Organismo si riunisce su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo. L'ODV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente o di un membro del Collegio Sindacale

La convocazione avviene con comunicazione scritta da inviare ai membri, anche via fax, telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. Gli altri componenti dell'Organismo potranno richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti oltre quelli stabiliti dal Presidente, non potendo questi opporsi a tali richieste. Le convocazioni e la documentazione possono essere trasmesse anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza, purché sia effettuata tramite fax o mezzi telematici.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'ODV. L'ordine del giorno dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

Le adunanze dell'OdV e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione a maggioranza dei componenti dell'OdV. In quest'ultimo caso o nei casi di astensione, il membro dissenziente o che si è astenuto è obbligato a motivare la sua posizione e, se del caso, a proporre la sua deliberazione/verbalizzazione.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'ODV; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società, collaboratori dei componenti dell'ODV. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'ODV

ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Il Presidente, tramite la Segreteria, avrà cura di inoltrare la convocazione della riunione, oltre che al Direttore Generale, anche agli esponenti aziendali e/o consulenti di volta in volta interessati in base all'ordine del giorno previsto.

L'OdV si riunisce con periodicità almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo giudichino necessario. La riunione dell'OdV è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal membro più anziano di età. Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

La Segreteria è curata da apposita funzione individuata dal Consiglio di amministrazione.

La Segreteria cura e conserva la documentazione dell'ODV, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'ODV.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante dell'OdV il componente dell'Organismo di volta in volta designato o un soggetto esterno all'Organo di volta in volta individuato dallo stesso ODV.

I verbali delle adunanze delle riunioni dell'OdV sono conservati a cura dell'Organismo trascritti in un apposito libro preventivamente bollato e numerato.

Le riunioni dell'Organismo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza; in tal caso si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalle attività nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della verifica. Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimenti da adottare nei confronti di un componente dell'OdV, questi non potrà prenderne parte.

## **ART. 7 - ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA**

L'ODV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di attività di verifica da porre in essere nel corso dell'esercizio. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

## **ART. 8 - FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI**

L'OdV trasmette, con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità, al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta riepilogativa dell'attività svolta (indicando, in particolare, le verifiche svolte e l'esito delle stesse, gli eventuali aggiornamenti da apportare alla Mappatura delle aree a rischio, le violazioni eventualmente riscontrate, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ecc.) nonché un programma delle attività previste per l'anno successivo.

L'OdV può avere periodici scambi di informazioni e notizie con la Società di Revisione e/o il Soggetto incaricato del controllo contabile ed eventuali riscontri emersi nell'ambito delle attività di controllo di competenza del Collegio Sindacale.

L'OdV, in qualsiasi momento, può presentare richiesta di convocazione del CdA, per riferire in merito a particolari criticità attinenti al funzionamento del Modello. Tuttavia, ove un componente dell'OdV partecipi a riunioni/incontri con componenti del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, dipendenti della Banca, Società di revisione deve darne notizia all'OdV almeno in occasione della prima riunione. Il mancato rispetto di tale dovere costituisce violazione dei più elementari principi di trasparenza, correttezza e indipendenza.

## **ART.9 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Deve essere garantito un flusso costante e continuo di reporting verso l'OdV, in modo tale che quest'ultimo sia informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del Decreto. Tali flussi informativi sono disciplinati all'interno dell'apposito "Regolamento Flussi Informativi ODV 231/01".

L'OdV raccoglie eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati rilevanti ai fini del Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca, anche con riferimento alla disciplina del whistleblowing.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale, devono essere trasmesse all'OdV anche le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in

relazione a notizie di violazione del Modello, alle relative sanzioni irrogate ed ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'OdV conserva tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel Modello in un apposito archivio per un periodo di 10 anni, salvo che con riferimento a informazioni, segnalazioni, report coinvolgenti fatti per i quali sia pendente un procedimento disciplinare/giurisdizionale. In tal caso la conservazione sarà mantenuta fino al passaggio in giudicato del provvedimento di chiusura di detto procedimento.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sia tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica della Banca ovvero tramite un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, la protezione dell'anonimato e la confidenzialità dell'informazione ovvero tramite posta all'indirizzo messo a disposizione dall'OdV.

## **ART. 10 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo deve essere dotato di mezzi finanziari adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine, l'ODV presenta ad inizio anno, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, un preventivo della spesa necessaria per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata nella relazione all'organo amministrativo. Il CdA della Banca assegna in via previsionale una dotazione adeguata di risorse finanziarie (il Budget di spesa) della quale l'OdV potrà disporre in modo libero ed autonomo per ogni esigenza connessa allo svolgimento dei propri compiti (quali le consulenze specialistiche, formazione...).

Qualora si dovesse rendere necessaria una integrazione del Budget di spesa dell'OdV, il CdA della Banca provvede al riguardo, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta del Presidente dell'OdV.

## **ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

I componenti dell'Organismo sono tenuti al più assoluto riserbo in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di

Amministrazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Regolamento GDPR.

Tali obblighi sono estesi alla Segreteria e ai collaboratori di cui l'OdV può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Nel caso in cui le funzioni di OdV non fossero affidate al Collegio Sindacale, l'OdV, si riunisce, quando ve ne sia la necessità, con il Collegio Sindacale per un tempestivo scambio di dati e informazioni e per valutare ogni elemento riguardante gli ambiti di rispettiva competenza che, in un'ottica di approccio integrato al controllo interno, sia opportuno esaminare congiuntamente per una reciproca e fattiva collaborazione.

L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza comporta la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

## **ART. 12 - SISTEMA SANZIONATORIO**

L'OdV deve essere coinvolto, tramite preventiva e tempestiva informazione e parere, nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni per violazione del Modello.

## **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV, sostituendo la precedente versione.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV, e vengono successivamente portate a conoscenza dell'organo amministrativo.